



REGIONE DEL VENETO

**COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027
PER IL VENETO**

BANDO PUBBLICO

Reg. UE 2021/2115, Art. 70

Codice intervento	SRA10
Nome intervento	ACA10 - Gestione attiva infrastrutture ecologiche
Azione	SRA10.3 - Boschetti nei campi
Autorità di gestione regionale	Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione
Struttura regionale responsabile dell'intervento	Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria



INDICE

1. Descrizione generale
 - 1.1 Descrizione intervento
 - 1.2 Obiettivi
2. Ambito territoriale di applicazione
3. Beneficiari degli aiuti
 - 3.1 Soggetti richiedenti
 - 3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti
4. Operazioni ammissibili
 - 4.1 Operazioni previste
 - 4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni
 - 4.3 Spese ammissibili
 - 4.4 Spese non ammissibili
 - 4.5 Impegni
 - 4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

 - 4.7 Vincoli e durata degli impegni
 - 4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni
5. Pianificazione finanziaria
 - 5.1 Importo finanziario a bando
 - 5.2 Forma ed entità del sostegno
 - 5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni
 - 5.4 Aiuti di Stato
 - 5.5 Sanzioni e riduzioni
6. Criteri di selezione
 - 6.1 Criteri di priorità e punteggi
 - 6.2 Condizioni ed elementi di preferenza
7. Domanda di aiuto
 - 7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto
 - 7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto
8. Domanda di pagamento
 - 8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento
 - 8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento
9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni
10. Informativa trattamento dati personali
11. Informazioni, riferimenti e contatti
12. Allegati tecnici



1. Descrizione generale

1.1 Descrizione intervento

L'intervento promuove la gestione attiva di infrastrutture ecologiche allo scopo di:

- migliorare la qualità delle acque superficiali e sotterranee
- potenziare le connessioni ecologiche
- sostenere la biodiversità in aree agricole, nonché riqualificare i paesaggi agrari semplificati
- aumentare la capacità di fissazione della CO₂ atmosferica.

L'Azione 10.3 del CSR 2023-2027 sostiene esclusivamente l'Infrastruttura ecologica "10.3.1-Boschetti Naturalistici".

Boschetti: Formazioni polispecifiche a prevalente finalità naturalistica di essenze arboree e arbustive, non classificate nella definizione amministrativa di bosco sulla base della Programmazione di Settore (D. Lgs. 03/04/2018 n. 34 - Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), di dimensioni comprese tra un minimo di 0,05 ha ed un massimo di 1 ha inserite nel contesto delle superfici agricole coltivate aziendali.

Le formazioni oggetto di mantenimento nell'azione "Boschetti" derivano principalmente dalle Programmazioni regionali o comunitarie di settore (Sviluppo Rurale 2000-2006, 2007-2013, 2014-2022 LR 42/1997, Regolamento 2078/1992, nonché con le azioni compensative previste dalla sottomisura C5.1.3c del Piano Direttore 2000). Queste infrastrutture ecologiche concorrono al disinquinamento delle acque superficiali, grazie all'importante azione di fitodepurazione che sono in grado di svolgere, e parallelamente alla mitigazione degli impatti collegati alle attività agro-zootecniche sui terreni coltivati. Pertanto ai sensi del DM che approva la condizionalità rafforzata, tali formazioni derogano dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio".

1.2 Obiettivi

L'intervento concorre al raggiungimento dei seguenti obiettivi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/2215:

- **Obiettivo specifico n. 4:** Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile
- **Obiettivo specifico n. 5:** Promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche
- **Obiettivo specifico n. 6:** Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi

2. Ambito territoriale di applicazione

L'intervento si applica alle zone non classificate montane dal Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto.

Non sono ammissibili le superfici ricadenti al di fuori dall'ambito territoriale regionale.

3. Beneficiari degli aiuti

3.1 Soggetti richiedenti

- Agricoltori come definiti dall'articolo 3 del regolamento UE n. 2021/2115
- Enti pubblici gestori di aziende agricole



3.2 Condizioni di ammissibilità dei soggetti richiedenti

- Condurre una UTE, come definita dall'art. 1 del DPR 1/12/1999, n. 503 in Regione del Veneto

- All'atto della presentazione della domanda di aiuto, disporre di idonei titoli di conduzione della superficie oggetto di impegno con validità dal 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto sulla base dei contenuti e aggiornamenti del Fascicolo Aziendale.

4. Operazioni ammissibili

4.1 Operazioni previste

Gestione attiva di infrastrutture ecologiche.

4.2 Condizioni di ammissibilità delle operazioni

- a. Non sono ammessi i boschetti ricadenti nell'area di impianti fotovoltaici, così come definiti dalla normativa di settore (Decreto Legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, L.R. n. 17 del 22/07/2022), compreso il relativo perimetro
- b. Esistenza dell'infrastruttura ecologica al 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto;
- c. Superficie oggetto di impegno minima a corpo: 0,05 ettari;
- d. Superficie oggetto di impegno massima a corpo: 1 ettaro; comunque la superficie non deve essere contigua ad altra superficie arboreo-arbustiva esistente. La non contiguità è assoluta in presenza di una fascia di separazione di almeno 20 metri.
- e. Limite di percentuale massima di impegno pari al pari al 10% della superficie agricola totale aziendale (SAT);
- f. Adiacenza a superfici coltivate, intesa come presenza dei boschetti oggetto di impegno all'interno dei terreni agricoli del beneficiario.
- g. Non sono ammessi:
 - I. Boschetti che sono ancora oggetto di impegno nell'ambito della Misura 10 della Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2022.
 - II. Boschetti oggetto di provvedimenti delle autorità competenti in ordine a conclamati episodi di disagio sociale o problematiche igienico-sanitarie derivanti da fenomeni di infestazioni di tipo fungino, entomologico, fitopatologico o comunque collegati alla biologia di una o più specie componenti le formazioni.

4.3 Spese ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.4 Spese non ammissibili

Non applicabile all'intervento.

4.5 Impegni

Il beneficiario è tenuto a rispettare i seguenti impegni.

- a. Durante il periodo di impegno le superfici oggetto di impegno non possono essere diverse rispetto a quelle inizialmente ammesse: le superfici di impegno finanziate con la domanda di aiuto devono essere mantenute continuativamente con divieto di eliminazione- ed essere localizzate nella medesima area per tutto il periodo di impegno.
- b. Qualora al momento di presentazione della domanda di aiuto i titoli di conduzione non coprano tutto il periodo quinquennale di impegno, il beneficiario si impegna al loro rinnovo entro e non oltre la data di scadenza del titolo di conduzione registrato nel Fascicolo Aziendale. Non risulta in ogni caso



- possibile sostituire la SOI oggetto d'impegno con nuova superficie derivante da titoli di conduzione di nuova acquisizione o aggiungere superficie non impegnata in fase di domanda iniziale;
- c. Divieto di impiego di prodotti fitosanitari compresi i diserbanti non residuali;
 - d. Nel caso di necessario infoltimento, rispettare le specie indicate nell'allegato 12.1, esclusi Nocciolo (*Corylus avellana* L.) e Ontano nero (*Alnus glutinosa* L.);
 - e. La densità dovrà risultare colma: le chiome dello strato arboreo dovranno essere reciprocamente a contatto ovvero, qualora tale condizione non sussista, le distanze tra il piede non potranno superare metri 4 per i soggetti a ceppaia e arbusti, metri 8 per i soggetti ad alto fusto.
 - f. Qualora non siano riscontrati i presupposti di cui al punto precedente, la densità potrà essere adeguata mediante opportuni interventi di rinfoltimento, utilizzando:
 - I. le specie indicate nell'allegato 12.1 specie arboreo/arbustive esclusi Nocciolo (*Corylus avellana* L.) e Ontano nero (*Alnus glutinosa* L.);
 - II. materiale vegetale di comprovata origine, ossia corredato da Cartellino del Produttore e, ove necessario, del Passaporto delle piante.
 - III. Non è ammesso il rinfoltimento tramite talea autoprodotta;
 - g. Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo-arbustive;
 - h. Controllare le specie erbacee, lianose e arboreo-arbustive invadenti che si sviluppano nei boschetti: il decespugliamento delle specie arboreo-arbustive invadenti deve riguardare le specie non comprese nell'allegato 12.1;
 - i. La fascia di separazione tra superfici oggetto del medesimo impegno (boschetti) deve essere almeno pari a 20 m
 - j. Garantire che le formazioni oggetto di impegno non siano:
 - I. costituite da materiale vegetale a rapido accrescimento (ad es. pioppo ibrido), ivi compresa la short rotation forestry, e non vi siano contigue. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
 - II. Boschetti monospecifici.
 - k. Divieto di impiego di effluenti zootecnici e materiali assimilati ai sensi del DM 25/02/2016, dei fertilizzanti immessi sul mercato ai sensi del Dlgs. n. 75/2010 o del Regolamento (UE) 2019/1009, nonché dei fanghi in agricoltura ex D. Lgs. 99/92 e di ogni altro rifiuto recuperato in operazioni R10 ai sensi della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006
 - l. Le superfici oggetto di impegno non vanno rese disponibili a soggetti diversi dal richiedente per lo spandimento agronomico degli effluenti e dei loro assimilati, ai sensi di quanto stabilito dalla disciplina regionale vigente

4.6 Obblighi

L'intervento rientra nell'ambito dell'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115, in materia di Condizionalità Rafforzata.

I beneficiari sono pertanto tenuti – nel periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto – al rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di Condizionalità Rafforzata in applicazione del Titolo III, sezione 2 del Reg. (UE) 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità Rafforzata comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV- del Reg. (UE) 2021/2116 e al Reg. (UE) 2022/1172.

I requisiti di baseline previsti in applicazione dell'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, così come recepiti a livello nazionale e regionale, sono di seguito riportati:

1. Requisiti di gestione obbligatoria (CGO) e norme per il mantenimento del terreno buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) stabilite ai sensi del Titolo III, capo I, sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;



2. Condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115;
3. Requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali;
4. Altri requisiti obbligatori pertinenti stabiliti dal diritto nazionale e dell'Unione.

I boschetti oggetto del presente bando, derogando dagli elementi caratteristici del paesaggio di cui alla BCAA 8, impegno B "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio", non possono concorrere al soddisfacimento degli impegni A e B prescritti dalla BCAA 8.

Il presente intervento rientra fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di Condizionalità sociale definite all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e ai sensi del relativo Decreto Interministeriale del 28.12.2022, n. 664304.

4.7 Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è di cinque anni.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

4.8 Termini e scadenze per l'esecuzione delle operazioni

Non applicabile all'intervento.

5. Pianificazione finanziaria

5.1 Importo finanziario a bando

L'importo quinquennale a bando è di 1.500.000,00 euro.

5.2 Forma ed entità del sostegno

L'entità del sostegno è la seguente:

Azione	Premio
10.3 Boschetti nei campi (10.3.1 - Boschetti naturalistici)	1600 Euro/ettaro

5.3 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni

Si applicano le norme del capitolo 10 del CSR 2023-2027, paragrafo "Divieto di doppio finanziamento e cumulabilità degli aiuti", che assicura il rispetto dell'art. 36 del Reg. (UE) 2021/2116.

Il CSR 2023-2027 assicura che la medesima spesa finanziata a titolo del FEAGA o del FEASR non benefici di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione.

A titolo del FEASR un'operazione può ottenere diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC e da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da altri strumenti dell'Unione solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.

Sulla medesima superficie l'intervento non è cumulabile con altri interventi Agro-Climatico-Ambientali riferiti all'art. 70 (Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione) del Reg. (UE) 2115/2021 e con gli impegni in corso a valere dei Tipi di intervento di cui all'art. 28 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) e all'art. 29 (Agricoltura biologica) del Reg. (UE) 1305/2013.

La cumulabilità con gli Eco-schemi di cui art. 31 (Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali) sarà disciplinata in base alle disposizioni attuative nazionali in materia di Eco-schemi.



5.4 Aiuti di Stato

L'intervento è compreso nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

5.5 Sanzioni e riduzioni

In caso di accertamento di inadempienze rispetto a impegni, obblighi e alle condizioni di ammissibilità previste per l'intervento, ai sensi della normativa europea (Reg. (UE) n. 2021/2015 e Reg. (UE) n. 2021/2016, in particolare il Titolo IV, Capo IV), del Capitolo 7.3 del PSN PAC Italia e delle norme attuative nazionali, si applicano riduzioni dell'aiuto, progressive in funzione delle inadempienze rilevate, che possono arrivare, fino alla decadenza della domanda di aiuto e al recupero degli importi eventualmente erogati nei casi e nelle modalità riportate nei provvedimenti regionali in materia di riduzioni e sanzioni.

6. Criteri di selezione

6.1 Criteri di priorità e punteggi

Le graduatorie di merito nell'ambito dell'Intervento sono stabilite secondo principi e criteri di priorità come sotto declinati.

Per ciascun criterio di priorità è attribuibile un solo punteggio.

Le informazioni a supporto dei criteri di priorità e comprovanti il punteggio richiesto sono presenti nella domanda e nelle dichiarazioni specifiche relative all'intervento.

Principio di selezione 1 - Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali

Criterio di priorità 1.1 – Aree caratterizzate da particolari pregi ambientali	Punti
1.1.1 Bacino Scolante in Laguna di Venezia	30
1.1.2 Formazioni situate nelle Aree della Rete Natura 2000, e/o nelle oasi individuate dal Piano Faunistico Venatorio Regionale e/o nei parchi e/o sito Unesco “Le Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”	20

Criterio di assegnazione:

1.1.1 SOI $\geq 50\%$ in aree ricadenti in Bacino Scolante in Laguna di Venezia (delimitato dal Piano Direttore 2000 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003 e in “Prossimità bacino Ca' Erizzo” delimitato dalla deliberazione n. 1170 del 24 agosto 2021).

1.1.2 SOI $\geq 50\%$ in Aree ZSC e/o ZPS, e/o oasi faunistico venatorie, e/o parchi e/o sito Unesco. Nel caso del sito Unesco si considerano ammissibili solo la Core zone e la Buffer zone

La visualizzazione dei perimetri è disponibile nel Geoportale della Regione del Veneto: <https://idt2.regione.veneto.it/>

Principio di selezione 2 - Aree caratterizzate da criticità ambientali

Criterio di priorità 2.1 – Zone Vulnerabili ai Nitrati	Punti
2.1.1 SOI in ZVN $\geq 50\%$	20
2.1.2 $30\% \leq$ SOI in ZVN $< 50\%$	15
2.1.3 $20\% \leq$ SOI in ZVN $< 30\%$	10

Criterio di assegnazione:

SOI ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati



Critério di priorità 2.2 – Corpi idrici WISE	Punti
2.2.1 SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata	10

Criterio di assegnazione:

Presenza di SOI in adiacenza ai corpi idrici della rete WISE monitorata che, ai sensi del DM del Ministero Ambiente Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) del 17 luglio 2009, individua le informazioni territoriali e le modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque (Direttiva 2000/60/CE).

Principio di selezione 3 - Entità della superficie oggetto d'impegno (SOI)

Critério di priorità 3.1 – Entità della superficie oggetto d'impegno	Punti
3.1.1 SOI < 1 ha	10
3.1.2 1 ha ≤ SOI < 2 ha	5

Criterio di assegnazione:

Il punteggio viene attribuito in base all'estensione della superficie oggetto di impegno

Principio di selezione 4 - Superfici a boschetti già finanziati nelle precedenti programmazioni

Critério di priorità 4.1 – Boschetti già finanziati nelle precedenti programmazioni	Punti
4.1.1 SOI ≥ 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 - Gestione attiva di Infrastrutture verdi)	30
4.1.2 50% ≤ SOI < 75% della superficie già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 - Gestione attiva di Infrastrutture verdi)	25
4.1.3 SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 - Gestione attiva di Infrastrutture verdi)	20

Criterio di assegnazione:

SOI già oggetto di domanda di conferma nell'ambito del PSR 2014-2022 (T.I. 10.1.3 - Gestione attiva di Infrastrutture verdi) nell'anno precedente la domanda di aiuto

6.2 Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio, si seguirà l'ordine crescente dell'estensione della superficie oggetto d'impegno, quindi attribuendo precedenza alle domande di aiuto caratterizzate da SOI minore.



7. Domanda di aiuto

7.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto

Il soggetto richiedente presenta la domanda di aiuto all'Agenzia veneta per i pagamenti (Avepa), secondo le modalità previste dagli Indirizzi procedurali generali del CSR 2023-2027, entro i termini previsti dal provvedimento di approvazione del bando.

Qualora tale data coincida con un sabato, una domenica o altro giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno non festivo seguente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità della domanda:

- il mancato rispetto dei termini di scadenza per la presentazione delle domande
- la mancanza degli elementi che consentono di individuare inequivocabilmente il soggetto richiedente
- la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante.

7.2 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

Unitamente alla domanda di aiuto sono allegati i seguenti documenti:

Allegato tecnico 12.2. Scheda descrittiva 1 e 2.

Il documento sopra indicato è considerato essenziale e pertanto la mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implica unicamente la non attribuzione dei relativi elementi di priorità richiesti in domanda.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

8. Domanda di pagamento

8.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento

La domanda di aiuto, qualora ammessa e finanziata, costituisce anche domanda di pagamento per il primo anno di impegno; negli anni successivi il beneficiario è tenuto a presentare domande annuali di conferma che costituiscono domanda di pagamento del premio annuale spettante.

8.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Non è prevista la presentazione di documentazione a supporto della domanda di pagamento.

L'istruttoria della domanda viene svolta secondo il presente bando, nonché gli Indirizzi Procedurali Generali del CSR 2023-2027 e le procedure definite da Avepa.

9. Verifiche e controlli sulle domande e sulle operazioni

Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando sono oggetto di controlli amministrativi e di controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2116, dei relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione europea e delle norme nazionali di attuazione.

A seconda dell'intervento interessato, detti controlli includono verifiche relative a:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti all'intervento.

A seconda dell'intervento interessato e del tipo di beneficiario, i controlli hanno ad oggetto diverse verifiche che sono dettagliate nel Reg. (UE) n. 2021/2116 e relativi atti di esecuzione e delegati della Commissione



europea (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione dell'operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative ad appalti pubblici per gli organismi di diritto pubblico, assenza di doppio finanziamento, controlli sulle superfici, ecc.).

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell'applicazione delle riduzioni dell'aiuto di cui al paragrafo 5.5.

10. Informativa trattamento dati personali

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”.

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA).

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per il Veneto (DGR n. 14 del 10/01/2023), nell'ambito del PSN PAC 2023-2027 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione europea.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento.

All'interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà chiedere al legale rappresentante dell'Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito <http://AVEPA.it/privacy> ai capitoli “Diritti dell'interessato e Mezzi di ricorso” l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento nonché proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire i dati determina l'esclusione dell'istanza alla partecipazione del presente bando.

11. Informazioni, riferimenti e contatti

Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria,
Via Torino, 110 – 30172 Mestre Venezia

Tel. 041/2795439 – Fax 041/2795448

e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it

PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it

Sito internet: <https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-veneto-23-27>

AVEPA – Agenzia veneta per i pagamenti

via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova

Tel. 049/7708711

e-mail: direzione@avepa.it

PEC: protocollo@cert.avepa.it

Sito internet: <http://www.avepa.it>



12. Allegati tecnici

Allegato Tecnico 12.1 - Elenco delle specie arboree e arbustive indigene e naturalizzate
Allegato Tecnico 12.2 – Scheda descrittiva boschetti



**ALLEGATO TECNICO 12.1 - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE INDIGENE E
NATURALIZZATE**

**ALLEGATO TECNICO 12.1 - ELENCO DELLE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE INDIGENE E
NATURALIZZATE**

Denominazione scientifica	Denominazione comune	Portamento
<i>Acer campestre</i> L.	Acero campestre	ALB
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner (5)	Ontano nero	ALB
<i>Berberis vulgaris</i>	L. Crespino Arb	Arb
<i>Carpinus betulus</i> L.	Carpino bianco	ALB
<i>Celtis australis</i> L.	Bagolaro	ALB
<i>Cercis siliquastrum</i> L. (1)	Albero di Giuda	ALB
<i>Cornus mas</i> L.	Corniolo	Arb
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Sanguinella	Arb
<i>Coronilla emerus</i> L. (1)	Erba cornetta	Arb
<i>Corylus avellana</i> L. (5)	Nocciolo	Arb
<i>Cotinus coggygria</i> Scop.	Scotano	Arb
<i>Euonymus europaeus</i> L.	Fusaggine	Arb
<i>Fraxinus excelsior</i> L.T	Frassino maggiore	ALB
<i>Fraxinus ornus</i> L.	Orniello	ALB
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Willd.	Frassino ossifillo	ALB
<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Olivello spinoso	Arb
<i>Juglans regia</i> L.	Noce comune	ALB
<i>Juniperus communis</i> L.	Ginepro comune	Arb
<i>Laburnum anagyroides</i> Medik (1)	Maggiociondolo	Arb
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Ligustro comune	Arb
<i>Morus alba</i> L.	Gelso bianco	ALB
<i>Morus nigra</i> L.	Gelso nero	ALB
<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	Carpino nero	ALB
<i>Phillyrea angustifolia</i> L.	Ilatro sottile	Arb
<i>Platanus x hispanica</i> Münchh.	Platano	ALB
Pioppi ibridi (3)		ALB/ Arb
<i>Populus alba</i> L.	Pioppo bianco	ALB
<i>Populus nigra</i> L.	Pioppo nero	ALB
<i>Prunus avium</i> L.	Ciliegio selvatico	ALB
<i>Prunus cerasus</i> L. (2)	Ciliegio montano	ALB
<i>Prunus mahaleb</i> L.	Ciliegio canino	Arb
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prugnolo	Arb
<i>Quercus cerris</i> L.	Cerro	ALB
<i>Quercus ilex</i> L.	Leccio	ALB
<i>Quercus pubescens</i> Willd.	Roverella	ALB
<i>Quercus robur</i> L.	Farnia	ALB
<i>Rhamnus catarthica</i> L.	Spincervino	Arb
<i>Quercus petraea</i> (Mattus.) Liebl.(= <i>Q.sessiliflora</i> Salisb.)	Rovere	ALB
<i>Rhamnus frangula</i> L. (= <i>Frangula alnus</i> Mill.)	Frangola	Arb
<i>Robinia pseudacacia</i> L. (2)	Robinia	ALB
<i>Rosa canina</i> L.	Rosa di macchia	Arb
<i>Salix alba</i> L.	Salice bianco	ALB



<i>Salix apennina</i> A.K.Skvortsov	Salice stipolato	Arb
<i>Salix caprea</i> L.	Salicone	Arb
<i>Salix cinerea</i> L.	Salice cinereo	Arb
<i>Salix elaeagnos</i> subsp. <i>elaeagnos</i> Scop.	Salice ripaiolo	Arb
<i>Salix purpurea</i> L.	Salice rosso	Arb
<i>Salix triandra</i> L.	Salice delle ceste	Arb
<i>Sambucus nigra</i> L.	Sambuco nero	Arb
<i>Tamarix gallica</i> L. (4)	Tamerice	Arb
<i>Tilia cordata</i> Mill.	Tiglio selvatico	ALB
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tiglio nostrano	ALB
<i>Ulmus minor</i>	Miller Olmo campestre	ALB
<i>Viburnum lantana</i> L.	Lantana	Arb
<i>Viburnum opulus</i> L.	Pallon di maggio	Arb

(1) specie non utilizzabile ai fini della costituzione di nuove fasce tampone in quanto azotofissatrice, sia in applicazione della Dgr 2439/07, che attraverso le misure afferenti all'Asse 2 del PSR 2014-2020.

(2) specie non utilizzabile ai fini della realizzazione di nuove formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e/o Boschetti in ambiti Natura 2000.

(3) specie utilizzabile ai fini della realizzazione di nuove Fasce Tampone esclusivamente in applicazione della Dgr 2439/07, e non nell'ambito delle misure relative all'introduzione e al mantenimento di formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e/o Boschetti del PSR.

(4) Specie utilizzabile esclusivamente ai fini della realizzazione di formazioni lineari di Fasce Tampone, Siepi e Boschetti in ambiti litoranei

(5) Specie non utilizzabile per gli interventi di rinfoltimento e di nuova introduzione

LEGENDA:

ALB : specie a portamento arboreo

Arb : specie a portamento arbustivo



ALLEGATO TECNICO 12.2 – SCHEDA DESCRITTIVA BOSCHETTI

Anno di riferimento: _____
 Denominazione o ragione sociale Azienda _____ CUA _____ CAP _____ Prov _____
 Indirizzo _____ Comune _____

**SCHEDA DESCRITTIVA
 DESCRIZIONE DELLA SUPERFICIE E LOCALIZZAZIONE DEI BOSCHETTI**

Cod. Tipo Form.	Num. Form.	localizzazione	Dati catastali delle superfici oggetto d'impegno			SOI (ha)
			Provincia (codice)	N° foglio	N° mappale	

Firma del richiedente





FEASR

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali



REGIONE DEL VENETO

**ALLEGATO TECNICO 12.2 – BOSCHETTI**

Anno di riferimento: _____
Denominazione o ragione sociale Azienda _____ CUA _____ CAP _____ Prov _____
Indirizzo _____ Comune _____

**SCHEDA DESCRITTIVA 2
COMPOSIZIONE SPECIFICA**

Codice e Numerazione intervento	Età della formazione	Specie arboree prevalenti	Specie arbustive prevalenti	Specie arboree prevalenti	Specie arbustive abbondanti	Specie arboree abbondanti	Specie arbustive abbondanti	Specie a ceppaia abbondanti	Specie arboree sporadiche	Specie arbustive sporadiche	Specie a ceppaia sporadiche

Firma del richiedente _____



NOTE PER LA COMPILAZIONE della SCHEDA DESCRITTIVA

CODICE E NUMERAZIONE INTERVENTO

Viene inserita la codifica dell'intervento, desunta dalle prime due colonne della Scheda 1 (ad es. SI-01, FT-01, BO-01...).

ETÀ DELLA FORMAZIONE

Viene inserita l'età della formazione, indicando il numero corrispondente agli anni di età della formazione stessa.

Nel caso di impegni derivanti dalla programmazione del Piano Direttore 2000 o del PSR 2000-2006, tale età dovrà corrispondere alle date di impianto o comunque a quanto descritto nella domanda relativa alla programmazione precedente.

SPECIE ARBOREA PREVALENTE

Viene inserita la specie arborea presente nel boschetto, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE ARBUSTIVA PREVALENTE

Viene inserita la specie arbustiva presente nel boschetto, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE A CEPPAIA PREVALENTE

Viene inserita la specie a ceppaia presente nel boschetto, qualora numericamente prevalente: 51-100% rispetto alle complessive presenza delle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE ARBOREE ABBONDANTI

Vengono inserite la specie arboree presente nel boschetto, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE ARBUSTIVE ABBONDANTI

Vengono inserite le specie arbustive presente nel boschetto, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE A CEPPAIA ABBONDANTI

Vengono inserite la specie a ceppaia presente nel boschetto, qualora numericamente abbondanti: 21-50% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE ARBOREE SPORADICHE

Vengono inserite la specie arboree presente nel boschetto, caratterizzata da presenza sporadica o poco frequente: 1-20% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE ARBUSTIVE SPORADICHE

Vengono inserite le specie arbustive presente nel boschetto, caratterizzate da presenza sporadica o poco frequente: 1-20% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1)

SPECIE A CEPPAIA SPORADICHE

Vengono inserite la specie a ceppaia presente nel boschetto, caratterizzate da presenza sporadica o poco frequente: 1-20% rispetto alle restanti specie all'interno del boschetto. (Vedi Allegato Tecnico 12.1).

